



Publicato all'Albo della Sede della
Autorità Portuale di Venezia
dal 26.11.2003 al 10.12.2003
Venezia, 11.12.2003

Autorità Portuale di Venezia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ORDINANZA n. 169 del 26 novembre 2003

**DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEGLI ORGANICI DELL'IMPRESA DI CUI
AL COMMA 2 E DELL'AGENZIA DI CUI AL COMMA 5 DELL'ART. 17 DELLA
LEGGE 84/1994, IN RAPPORTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLE
ATTIVITA' SVOLTE**

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto 25 gennaio 2000 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'art. 16 della citata Legge 84/94, così come modificato dalla Legge 30 giugno 2000, n. 186, che attribuisce alle Autorità Portuali la disciplina e la vigilanza sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali;

VISTA l'Ordinanza n. 144 del 30 gennaio 2002 concernente "Disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 dell'art. 17 della Legge 84/1994, in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte";

VISTO l'art. 6 del Regolamento allegato alla sopra citata Ordinanza n. 144/2002 che ha determinato nel numero di 90 l'organico dell'impresa/agenzia per il primo anno di attività conclusosi nel mese di settembre 2003;

RITENUTO NECESSARIO rideterminare l'organico dell'impresa/agenzia alla luce della quantità degli avviamenti forniti dalla Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia S.c. a r.l. nel corso del primo anno di attività alle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994, avviamenti risultati superiori a quelli preventivati;

TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione Consultiva Locale, riunitasi in data 13 ottobre 2003, che ha individuato nel numero di 106 unità l'organico dell'impresa di cui all'art. 17 della Legge 84/1994 per il secondo anno di attività, concedendo che si possa giungere, nel caso di necessità riscontrata nel corso del medesimo secondo anno di attività (periodo ottobre 2003/settembre 2004), ad un aumento ulteriore fino ad un massimo di 115 unità;

VISTA altresì la deliberazione n. 12/2003 del Comitato Portuale riunitosi in data 26 novembre 2003;

IN VIRTU' dei poteri conferiti,

ORDINA

Articolo unico

Ferme restando le rimanenti disposizioni di cui al Regolamento allegato all'Ordinanza n. 144 del 30 gennaio 2002, il secondo comma dell'art. 6 viene così sostituito: "Per il secondo anno di attività, ovvero dall'1 ottobre 2003 e fino al 30 settembre 2004, l'organico dell'impresa aggiudicataria/agenzia viene determinato in 106 unità".

Venezia, 26 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Claudio Boniciolli